



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 145 del 04.08.2016

COPIA

**Oggetto: Costituzione nel giudizio davanti alla Corte Civile di Appello di Cagliari promosso avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari n. 1078/2015 e attivazione procedure di recupero coattivo del credito scaturente dalla sentenza medesima e di eventuale credito della sentenza di secondo grado, in caso di condanna a carico della controparte. Conferma nomina avvocato Stefano Perra.**

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di agosto, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
MARONGIU CLAUDIA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7    Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1) con atto di citazione davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, pervenuto al protocollo n. 1732 del 24.01.2003, la controparte ha chiesto la condanna del Comune di Sestu al risarcimento dei danni alla stessa occorsi in occasione di un sinistro avvenuto in Sestu, nella piazza Sant'Antonio n. 11, in data 18.01.2001, a causa di un avvallamento del manto stradale nel quale l'attrice era scivolata; sinistro del quale l'Ente veniva ritenuto responsabile;

2) l'Ente, con deliberazione di Giunta n. 30 del 14.02.2003, ha stabilito di costituirsi e di resistere nel giudizio attraverso il patrocinio dell'avvocato Stefano Perra, con studio in Sestu, via Giulio Cesare n. 8;

3) al legale anzidetto, nell'ambito dell'incarico conferito, è stata rilasciata ampia procura a rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento in esame, in ogni sua fase e grado processuale, fino a sua completa definizione;

4) la causa, iscritta al R.A.C. n. 681/2003, si è conclusa in primo grado con sentenza n. 1078/2015, pubblicata il 02.04.2015, la quale, in accoglimento delle difese dell'Ente, ha rigettato il ricorso della parte attrice con conseguente condanna alle spese, pari a euro 4.835,00 per compensi professionali, Iva e Cassa forense;

5) con nota protocollo n. 4432 del 10.03.2016 l'Ente ha intimato alla controparte il versamento delle suindicate spese processuali, oltre il rimborso a favore dell'Ente di euro 217,50, quale costo sostenuto ai fini del pagamento dell'imposta di registro della sentenza n. 1078/2015, a seguito di avviso di liquidazione n. 2015/001/SC/0000001078, protocollo n. 1440/2016, emesso da Agenzia delle Entrate, tenuto conto che anche la spesa in analisi, essa stessa di natura processuale, segue il principio della soccombenza;

6) la parte soccombente non ha dato riscontro alla richiesta di cui sopra e, nel frattempo, ha interposto gravame avverso il provvedimento di primo grado, con atto di appello notificato in data 02.05.2016 a mani del legale dell'Ente;

7) all'avvocato Stefano Perra è stato riconosciuto il compenso inerente l'attività professionale finora posta in essere;

Dato atto che nell'atto di appello viene indicata nel giorno 22 settembre 2016 la data della prima udienza davanti alla Corte di Appello, con avvertimento che l'Ente convenuto deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima della predetta udienza o di quella eventualmente diversa fissata dal Giudice;

Ritenuto opportuno che l'Ente si costituisca nel giudizio di gravame, al fine di difendere il risultato vittorioso ottenuto a conclusione del primo grado di giudizio;

Ritenuto altresì opportuno che:

-anche in pendenza di giudizio di appello, non essendo stata chiesta dalla controparte la sospensione della sentenza n. 1078/2015, l'Ente attivi il procedimento esecutivo finalizzato al recupero del credito scaturente dalla sentenza medesima a carico della controparte;

-la medesima procedura di recupero coattivo del credito debba essere attivata anche a conclusione del giudizio di appello, nella ipotesi in cui il Giudice vada a confermare la sentenza del Tribunale Civile, con eventuale condanna a nuove spese a carico della controparte;

Ritenuto opportuno, per ragioni di connessione con il primo grado di giudizio, vista l'attività di difesa espletata nell'ambito del giudizio medesimo e il conseguente esito vittorioso, confermare la nomina dell'avvocato Stefano Perra per la prosecuzione della propria attività di difesa con conseguente svolgimento di tutte le attività suddette;

Specificato che le predette attività sono comunque già rientranti nella procura rilasciata dal Sindaco all'atto di conferimento dell'incarico, sopraccitato;

Richiamato il "Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali", approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 152/2012 nonché il D.M. 55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6, della legge 31/12/2012 n. 247";

Precisato che l'Ufficio Contenzioso in applicazione della sopraccitata regolamentazione, tenendo conto del valore della lite, ha determinato il nuovo compenso a finanziamento delle attività legali di cui sopra nel modo che segue:

- 1) euro 2.500,00, oltre accessori, per un totale di euro 2.990,00, per l'attività difensiva in grado di appello;
- 2) euro 1.873,00, oltre accessori, per un totale di euro 2.240,11, per l'attività di recupero coattivo del credito scaturente da sentenza Tribunale Ordinario di Cagliari n. 1078/2015;
- 3) euro 1.873,00, oltre accessori, per un totale di euro 2.240,11, per l'attività di recupero coattivo dell'eventuale credito scaturente da sentenza della Corte di Appello, in caso di conferma dell'esito vittorioso per il Comune di Sestu e di condanna di spese alla controparte;

Dato atto che le somme in analisi sono pertanto da ritenersi congrue sulla base del suddetto "Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali" e del tariffario vigente;

Precisato che gli importi di cui sopra dovranno intendersi quale spesa massima, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento dell'intera prestazione professionale, fatti salvi:

-il rimborso delle spese "vive" documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente;

-il verificarsi di eventi ulteriori imprevisi e non preventivabili, sostanziali e/o processuali, i quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio;

Precisato altresì che, in tali ultime ipotesi, l'eventuale impegno integrativo sarà assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso, senza necessità di sottoporre previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 07.06.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 21.06.2016 avente a oggetto "Esercizio finanziario 2016. Assegnazione delle dotazioni finanziarie", con la quale è stata attribuita ai responsabili dei settori la gestione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa esercizi 2016 – 2018;

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

## DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di costituirsi nel giudizio davanti alla Corte Civile di Appello di Cagliari promosso dalla controparte avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari n. 1078/2015, pubblicata il 02.04.2015;

Di attivare la procedura di recupero coattivo del credito scaturente:

-dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari n. 1078/2015;

-dalla sentenza della Corte Civile di Appello di Cagliari, nella ipotesi di conferma dell'esito vittorioso a favore del Comune di Sestu e di eventuale condanna a nuove spese a carico della controparte;

Di confermare la nomina dell'avvocato Stefano Perra, con studio in Sestu via Giulio Cesare n. 23, per l'espletamento delle attività suindicate, le quali rappresentano prosecuzione dell'incarico conferito con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 14.02.2003, nell'ambito del quale veniva rilasciata a quest'ultimo procura per rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento in esame, in ogni sua fase e grado processuale, fino a sua completa definizione;

Di autorizzare il Sindaco a eventuale rinnovo della procura già rilasciata a favore dell'avvocato Stefano Perra;

Di prenotare a favore di avvocato Stefano Perra la spesa di Euro 7.470,22 totali al Titolo 01 - missione 01 – programma 11 - Capitolo 516 “Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”, Bilancio pluriennale 2016-2018, anno 2016, di cui:

-euro 2.990,00 per l'attività difensiva in grado di appello;

-euro 2.240,11, per l'attività di recupero coattivo del credito scaturente da sentenza Tribunale Ordinario di Cagliari n. 1078/2015;

-euro 2.240,11, per l'attività di recupero coattivo dell'eventuale credito scaturente da sentenza della Corte Civile di Appello di Cagliari, in caso di conferma dell'esito vittorioso per il Comune di Sestu e di condanna di spese alla controparte;

Di considerare tale importo quale spesa massima dovuta al professionista per l'espletamento dell'attività professionale sopraccitate, fatti salvi:

-il rimborso delle spese “vive” documentate e anticipate in nome e per conto dell'Ente;

-il verificarsi di eventi ulteriori imprevisi e non preventivabili, sostanziali e/o processuali, i quali rendano necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio;

Di disporre che qualora si verifichi tale eventualità l'impegno integrativo sarà assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso, senza necessità di sottoporre previamente la questione all'attenzione della Giunta Comunale;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 04/08/2016

IL RESPONSABILE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 04/08/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/08/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **08/08/2016** al **23/08/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08/08/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 23/08/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.08.2016